

(N. 129)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V^a Commissione permanente (Difesa) dalla Camera dei Deputati
il 14 ottobre 1948 (V. stampato n. 119)*

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 OTTOBRE 1948**

Proroga con modifiche dell'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, sull'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È prorogata fino al 30 giugno 1949, l'efficacia del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

L'autorizzazione a permutare o vendere

materiali di cui all'articolo 1 del decreto predetto è estesa anche ai materiali del genio militare e dei servizi di commissariato.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1948.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI